

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Approvazione):	
Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili (2283)	3
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1907); PATRIA ed altri: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1727)	6
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili (2283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili ».

Dobbiamo procedere ad una nuova votazione del provvedimento a seguito di una lettera che il Presidente della Camera ha indirizzato, in data 16 gennaio 1985, al presidente della Commissione, della quale do lettura:

« Onorevole Presidente,

nella seduta del 10 gennaio scorso, la Commissione da lei presieduta ha approvato in sede legislativa il disegno di legge n. 2283, recante "Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili", senza che le Commissioni I e V avessero previamente espresso i pareri di propria competenza, in quanto, come rilevato dal relatore "i termini regolamentari sono scaduti" e, quindi, nulla ostava all'approvazione del provvedimento.

Debbo rilevare che la deliberazione è avvenuta in contrasto con una consolidata e mai disattesa prassi attuativa dell'articolo 93 del Regolamento, che ritiene ob-

bligatorio e vincolante il parere delle due citate Commissioni, sulla base di una interpretazione, senz'altro cautelativa, ma anche sistematica delle norme sul procedimento decentrato in Commissione.

Sono convinta che la formulazione del primo comma dell'articolo 93 del regolamento, richiamando per semplicità la norma dell'articolo 73 del regolamento, possa creare qualche dubbio sugli effetti liberatori della scadenza dei termini ivi previsti, nell'ipotesi che il parere non sia reso. Ritengo tuttavia che, in attesa di una migliore definizione della normativa in materia, la prassi richiamata debba essere confermata, in quanto:

1) il carattere vincolante ed obbligatorio dei pareri delle Commissioni "filtro" è chiaramente affermato per i momenti essenziali del provvedimento legislativo in Commissione, dal trasferimento di sede all'approvazione di emendamenti in corso di discussione;

2) il "peso" dei pareri resi dalle Commissioni I e V su progetti di legge in sede legislativa non può essere differenziato a seconda che essi siano stati direttamente assegnati in tale sede o successivamente trasferiti: è evidente che un mero fatto procedurale non può avere un effetto sostanziale così importante;

3) la vincolatività dei pareri delle Commissioni I e V è confermata dall'articolo 93, terzo comma, che prevede la rimessione in Assemblea del provvedimento, in caso di insanabile contrasto al fine evidente di rendere la Camera arbitra di tali dichiarati contrasti.

Ai fini del caso concreto, poi, non si può non tener conto che il provvedimento, pur urgente, è stato approvato in un periodo di sospensione dei lavori parlamentari, nonostante che le Commissioni I e V

avessero già iscritto lo stesso all'ordine del giorno della prima seduta utile alla ripresa dei lavori e che la norma di copertura finanziaria impone una valutazione discrezionale da parte della Commissione bilancio, in quanto la spesa di 216 miliardi viene coperta con una appostazione di fondo globale diversa dall'oggetto del provvedimento.

Le considerazioni su esposte mi inducono ad invitarLa a riportare il provvedimento all'ordine del giorno della Sua Commissione per una nuova deliberazione, che potrà avvenire dopo che le Commissioni I e V avranno espresso il proprio parere.

Colgo l'occasione per informarLa che è allo studio della Presidenza una circolare interpretativa degli articoli 73, 74, 93 e 94 del regolamento, e che nel frattempo ho dato disposizione agli uffici di prestare la massima attenzione all'attività consultiva delle Commissioni, tempestivamente informando i Presidenti delle Commissioni e la Presidenza della Camera sui problemi regolamentari, che possano sorgere nel corso del procedimento legislativo ».

In data 17 gennaio, il Presidente della VI Commissione, onorevole Ruffolo, ha indirizzato al Presidente della Camera la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

ricevo la Sua lettera del 16 gennaio 1985 che dispone l'annullamento della deliberazione adottata il 10 gennaio 1985 dalla VI Commissione sul provvedimento n. 2283 "Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili".

Le assicuro che la VI Commissione riporterà senz'altro al proprio ordine del giorno il provvedimento n. 2283, anche per non accumulare ulteriori ritardi all'adempimento di una obbligazione internazionalmente assunta e che avrebbe dovuto essere onorata entro il 31 dicembre 1984.

Mi corre tuttavia l'obbligo di rappresentarLe talune considerazioni, che vanno al di là del fatto concreto, intese ad in-

trodurre maggiore certezza nella programmazione dei lavori delle Commissioni.

Non vi è alcun dubbio che la prassi consolidata di attendere i pareri delle Commissioni I e V, al di là della scadenza dei termini regolamentari, abbia solide ragioni prudenziali dopo che il nuovo regolamento, disponendo con l'articolo 28 il computo dei termini secondo il calendario comune, ha di fatto drasticamente ridotto i termini per la espressione dei pareri che con il vecchio regolamento erano computati sui giorni effettivi dei lavori dell'Assemblea. La prassi si è infatti formata solo dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, sia in funzione della oggettiva ristrettezza dei termini che in funzione del progressivo ridursi dei tempi dedicati dalle Commissioni I e V all'attività consultiva in relazione alla crescita esponenziale delle attribuzioni di competenza primaria.

La prassi non è stata tuttavia senza costi ed ha determinato gravi incertezze nell'organizzazione dei lavori di tutte le Commissioni ed allungamenti dei tempi di definizione dei progetti di legge.

La sua lettera del 16 gennaio 1985 è molto importante in quanto costituisce il primo intervento interpretativo della Presidenza sulla materia; precedenti circolari si limitavano, infatti, a raccomandare la concessione di congrue proroghe.

In assenza di precedenti interpretazioni della Presidenza, o della Giunta, la VI Commissione, procedendo il 10 gennaio 1985, non poteva certo interpretare essa il regolamento: si è limitata, come logico, ad applicarlo, abbandonando la prassi solo dopo aver constatato l'urgenza oggettiva del provvedimento, sul quale era stata per due volte sollecitata l'espressione del parere presso le Commissioni I e V. Ci si trovava, infatti, di fronte a scadenza di termini perentori e non più prorogabili se non in base ad autorizzazioni espresse dal Presidente della Camera.

Le considerazioni svolte nella Sua lettera del 16 gennaio sono particolarmente importanti ed innovative nel punto in cui attribuiscono valore interpretativo sistema-

tico, ricavato per via analogica, ad una prassi prudenziale.

Non posso non convenire con il Suo giudizio che le disposizioni testuali del primo comma dell'articolo 93 e dell'articolo 73 del regolamento, rigidamente tassative, necessitino di una migliore definizione. Tuttavia temo che, nelle more di una migliore definizione di tali articoli, da Lei auspicata e divenuta urgente, una interpretazione innovativa, che abbia l'effetto di sospendere per la I e la V Commissione l'efficacia dell'articolo 73 del regolamento, possa comportare conseguenze rilevantissime per tutte le Commissioni.

Le sarò pertanto grato, onorevole Presidente, se Ella, avvalendosi della facoltà attribuita al Presidente della Camera dall'articolo 72, quarto comma, del regolamento, vorrà sottoporre la questione alla Giunta del regolamento.

Con i migliori saluti ».

Dobbiamo dunque procedere nuovamente alle votazioni.

Comunico che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 153.824.074 unità di conto europee (ECU) quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, nella sessione del 2 e 3 ottobre 1984, di versare alla Comunità, entro lo anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/84.

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « entro l'anno 1984 ».

1. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1, presentato dal relatore, cui si è dichiarato favorevole il Governo nella seduta del 10 gennaio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente e nuovamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, valutato in lire duecentosedici miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Pro-ruga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione dalla natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984 sotto forma di anticipi rimborsabili» (2283).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Azzaro, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Bruzzani, Cafiero, Colucci, Corsi, D'Aimmo, Da Mommio, Fiori, Formica, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Serrentino e Umidi Sala.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1907) e della proposta di legge Patria ed altri: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: «Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati» e della proposta di legge iniziativa dei deputati Patria ed altri: «Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati».

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti 4. 1 e 5. 1 ad essa trasmessi.

Non essendo ancora pervenuto il parere della I Commissione — che per altro solleciterò nuovamente — rinvio il seguito della discussione a domani.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO